

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1965

Norme in materia di prestazione del servizio militare di leva da parte delle guardie e degli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante norme per la organizzazione del servizio antincendi, quale risulta modificata dalla legge 13 ottobre 1950, n. 913, prevede, tra l'altro, che i volontari ausiliari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i cui appartenenti rivestano la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, sono considerati a tutti gli effetti come militari di leva e il servizio da loro prestato presso le scuole centrali e presso i Corpi dei vigili del fuoco è valevole come servizio militare.

In posizione analoga a quella del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si trova il personale del Corpo forestale dello Stato, nei cui riguardi, peraltro, l'articolo 8, ultimo comma, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, si limita a prevedere

l'esenzione dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione, ma non anche la validità del servizio prestato in tale Corpo ai fini dell'assolvimento degli obblighi militari di leva.

Considerato che le guardie forestali e gli allievi guardie forestali durante il periodo di istruzione seguito presso l'apposita scuola conseguono un addestramento militare analogo a quello dei volontari ausiliari del Corpo dei vigili del fuoco e in tutto simile a quello dei militari di leva dell'Esercito, appare opportuno disporre anche per le guardie e gli allievi suddetti, che abbiano compiuto l'intera ferma triennale, l'equiparazione ad ogni effetto del servizio da loro prestato nel Corpo forestale dello Stato al servizio militare di leva.

A ciò provvede l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dalle guardie forestali e dagli allievi guardie forestali che abbiano compiuto l'intera ferma triennale è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva.